

AGGIORNAMENTO: 2020.04.09

D.L. 23 DEL 08/04/2020 (PUBBLICATO IN G.U. N. 94 DEL 08/04/2020) – DECRETO “LIQUIDITA”

D.L. 18 DEL 17/03/2020 (PUBBLICATO IN G.U. N. 70 DEL 17/03/2020) – DECRETO “CURA ITALIA”

D.L. 34 DEL 18/05/2020 (PUBBLICATO IN G.U. N. 128 DEL 19/05/2020) – DECRETO “RILANCIO”

Anche gli ENTI NON COMMERCIALI possono essere interessati dalla sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi a seguito dell'emergenza COVID19.

Di seguito si evidenziano i soggetti che possono godere dell'agevolazione e i relativi termini e condizioni:

TIPOLOGIA DI ENTE	AGEVOLAZIONE	TERMINI
<p><u>ENTI NON COMMERCIALI</u></p> <p><u>SVOLGENTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE DI INTERESSE GENERALE</u></p> <p><u>NON IN REGIME DI IMPRESA (NO P.IVA)</u></p> <p><u>Sono compresi:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• <u>ETS: ONLUS – ODV - APS (ISCRITTI)</u>• <u>ENTI RELIGIOSI CIVILMENTE RICONOSCIUTI</u>	<p>Art. 18, comma 5 del D.L. 23/2020 (decreto liquidità)</p> <p>Sospensione dei seguenti versamenti scadenti in aprile e maggio 2020 (dal 01/04/2020 al 31 maggio 2020):</p> <ul style="list-style-type: none">• delle <u>ritenute</u> di cui agli articoli 23 e 24 del DPR n. 600/73 (<u>reddito da lavoro dipendente e assimilato</u>) e trattenute relative ad addizionale regionale e comunale<ul style="list-style-type: none">○ <u>sono pertanto escluse dalla proroga le ritenute su lavoro autonomo (sia professionale che occasionale) e sulle provvigioni</u>• dei contributi previdenziali e assistenziali• dei premi per l'assicurazione obbligatoria <p><u>L' INPS con comunicato 21/03/2020 ha chiarito che i contribuenti che godono delle proroghe possono sospendere anche i versamenti dei contributi previdenziali a carico del lavoratore trattenuti dal datore di lavoro (quindi modificando espressamente la propria tesi contraria di cui alla circ. INPS 37/2020).</u></p> <p><u>Pertanto sono sospesi i versamenti di tutti i contributi previdenziali (sia la quota a carico del datore di lavoro che quella a carico dei dipendenti)</u></p>	<p>I versamenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:</p> <ul style="list-style-type: none">• in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020• mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020. <p>Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.</p>

<p><u>ENTI NON COMMERCIALI CON P.IVA</u></p> <p><u>SVOLGENTI ATTIVITA' DI IMPRESA</u></p> <p><u>RELATIVAMENTE ALLA SOLA ATTIVITA' COMMERCIALE</u></p> <p><u>CONDIZIONE NECESSARIA:</u></p> <p><u>RIDUZIONE FATTURATO ALMENO DEL 33%</u></p> <p><u>CONFRONTO:</u></p> <p><u>MARZO 2020 – MARZO 2019</u></p> <p><u>APRILE 2020 – APRILE 2019</u></p>	<p>Art. 18, comma 1 del D.L. 23/2020 (decreto liquidità)</p> <p>Sospensione dei seguenti versamenti scadenti in:</p> <p>aprile 2020: confronto fatturato marzo 2020 – marzo 2019</p> <p>maggio 2020: confronto fatturato aprile 2020 – aprile 2019</p> <ul style="list-style-type: none"> • delle <u>ritenute</u> di cui agli articoli 23 e 24 del DPR n. 600/73 (<u>reddito da lavoro dipendente e assimilato</u>) e trattenute relative ad addizionale regionale e comunale <ul style="list-style-type: none"> ○ <u>sono pertanto escluse dalla proroga le ritenute su lavoro autonomo (sia professionale che occasionale) e sulle provvigioni</u> • dei contributi previdenziali e assistenziali • dei premi per l'assicurazione obbligatoria • IVA <p><u>L'INPS con comunicato 21/03/2020 ha chiarito che i contribuenti che godono delle proroghe possono sospendere anche i versamenti dei contributi previdenziali a carico del lavoratore trattenuti dal datore di lavoro (quindi modificando espressamente la propria tesi contraria di cui alla circ. INPS 37/2020).</u></p> <p><u>Pertanto sono sospesi i versamenti di tutti i contributi previdenziali (sia la quota a carico del datore di lavoro che quella a carico dei dipendenti)</u></p>	<p>I versamenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 • mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020. <p>Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.</p>
<p><u>ONLUS – ODV – APS</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • iscritte negli appositi registri • che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117. 	<p>Art. 61, comma 2, let. r) D.L.18/2020</p> <p>Sospensione dei seguenti versamenti scadenti dal 02/03/2020 al 30 aprile 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> • delle <u>ritenute</u> di cui agli articoli 23 e 24 del DPR n. 600/73 (<u>reddito da lavoro dipendente e assimilato</u>) e trattenute relative ad addizionale regionale e comunale <ul style="list-style-type: none"> ○ <u>sono pertanto escluse dalla proroga le ritenute su lavoro autonomo (sia</u> 	<p>I versamenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 • mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020. <p>Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.</p>

	<p style="text-align: center;"><u>professionale che occasionale) e sulle provvigioni</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • dei contributi previdenziali e assistenziali • dei premi per l'assicurazione obbligatoria • dell'iva in scadenza per il mese di marzo (16/03/2020) <p><u>L'INPS con comunicato 21/03/2020 ha chiarito che i contribuenti che godono delle proroghe possono sospendere anche i versamenti dei contributi previdenziali a carico del lavoratore trattenuti dal datore di lavoro (quindi modificando espressamente la propria tesi contraria di cui alla circ. INPS 37/2020).</u> <u>Pertanto sono sospesi i versamenti di tutti i contributi previdenziali (sia la quota a carico del datore di lavoro che quella a carico dei dipendenti)</u></p>	
<p><u>ENTI/ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE</u></p> <p>Federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni sportive e dilettantistiche, di cui al comma 2, lettera a)</p>	<p>Art. 61, comma 5 D.L.18/2020</p> <p>Sospensione dei seguenti versamenti scadenti dal 02/03/2020 al 31 maggio 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> • delle ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del DPR n. 600/73 (reddito da lavoro dipendente e assimilato) e trattenute relative ad addizionale regionale e comunale <ul style="list-style-type: none"> ○ <u>sono pertanto escluse dalla proroga le ritenute su lavoro autonomo (sia professionale che occasionale) e sulle provvigioni</u> • dei contributi previdenziali e assistenziali • dei premi per l'assicurazione obbligatoria • dell'iva in scadenza per il mese di marzo (16/03/2020) <p><u>L'INPS con comunicato 21/03/2020 ha chiarito che i contribuenti che godono delle proroghe possono sospendere anche i versamenti dei contributi previdenziali a carico del lavoratore trattenuti dal datore di lavoro (quindi modificando espressamente la propria tesi contraria di cui alla circ. INPS 37/2020).</u> <u>Pertanto sono sospesi i versamenti di tutti i contributi previdenziali (sia la quota a carico del datore di lavoro che quella a carico dei dipendenti)</u></p>	<p>I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi,</p> <ul style="list-style-type: none"> • in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 • mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020. <p>Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.</p>

<p><u>ALTRI ENTI NON COMMERCIALI</u></p> <p><u>che svolgono una delle seguenti attività</u></p> <p><u>(sia istituzionalmente che commercialmente):</u></p> <p>a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;</p> <p>b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;</p> <p>c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;</p> <p>d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;</p> <p>e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;</p> <p>f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;</p> <p>g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;</p> <p>h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;</p> <p>i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;</p> <p>l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;</p> <p>m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;</p>	<p>Art. 61, comma 2, let. a)- q), D.L.18/2020</p> <p>sospensione dei versamenti scadenti dal 02/03/2020 al 30 aprile 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> • delle <u>ritenute</u> di cui agli articoli 23 e 24 del DPR n. 600/73 (<u>reddito da lavoro dipendente e assimilato</u>) e trattenute relative ad addizionale regionale e comunale <ul style="list-style-type: none"> ○ <u>sono pertanto escluse dalla proroga le ritenute su lavoro autonomo (sia professionale che occasionale) e sulle provvigioni</u> • dei contributi previdenziali e assistenziali • dei premi per l'assicurazione obbligatoria • dell'iva in scadenza per il mese di marzo (16/03/2020) <p>Sul punto si evidenzia che la sospensione dei versamenti di ritenute alla fonte, contributi previdenziali e premi assicurativi del periodo fino al 30 aprile (articolo 8, comma 1, del Dl 9/2020), in ragione dell'attività svolta, non sembra invece fare distinzione fra attività commerciale o meno. Quindi gli enti non commerciali possono beneficiare della sospensione, solo se rientrano nelle categorie di soggetti elencati in ragione dello svolgimento delle particolari attività e gestioni espressamente indicate e indipendentemente dalla modalità di effettuazione (commerciale e/o istituzionale).</p> <p><u>L'INPS con comunicato 21/03/2020 ha chiarito che i contribuenti che godono delle proroghe possono sospendere anche i versamenti dei contributi previdenziali a carico del lavoratore trattenuti dal datore di lavoro (quindi modificando espressamente la propria tesi contraria di cui alla circ. INPS 37/2020).</u></p> <p><u>Pertanto sono sospesi i versamenti di tutti i contributi previdenziali (sia la quota a carico del datore di lavoro che quella a carico dei dipendenti)</u></p>	<p>I versamenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 • mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020. <p>Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.</p>
---	---	---

<p>n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;</p> <p>o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;</p> <p>p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;</p> <p>q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;</p>		
<p><u>ENTI NON COMMERCIALI SVOLGENTI ATTIVITA' DI IMPRESA</u></p> <p><u>CON RICAVI COMMERCIALI < 2.000.000 EURO NEL 2019</u></p>	<p>Art. 62, comma 2, D.L.18/2020</p> <p>1) Sospensione dei versamenti da autoliquidazione (RELATIVI ESCLUSIVAMENTE ALL'ATTIVITA' COMMERCIALE) che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 relativi a:</p> <p>a. ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;</p> <p>i. <u>sono pertanto escluse dalla proroga le ritenute su lavoro autonomo (sia professionale che occasionale) e sulle provvigioni</u></p> <p>b. all'imposta sul valore aggiunto;</p> <p>c. contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.</p> <p><u>L' INPS con comunicato 21/03/2020 ha chiarito che i contribuenti che godono delle proroghe possono sospendere anche i versamenti dei contributi previdenziali a carico del lavoratore trattenuti dal datore di lavoro (quindi modificando espressamente la propria tesi contraria di cui alla circ. INPS 37/2020).</u></p>	<p>I versamenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 • mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020. <p>Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.</p>

	<p><u>Pertanto sono sospesi i versamenti di tutti i contributi previdenziali (sia la quota a carico del datore di lavoro che quella a carico dei dipendenti)</u></p>	
<p><u>TUTTI I SOGGETTI CHE HANNO IL DOMICILIO FISCALE, LA SEDE LEGALE O LA SEDE OPERATIVA NEL TERRITORIO DELLO STATO</u></p>	<p>Art. 62, comma 1, D.L.18/2020</p> <p>sospensione gli <u>adempimenti tributari diversi dai versamenti</u> e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020.</p>	<p>Gli adempimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.</p>